

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 75

Attuazione della direttiva 87/356/CEE in materia di gamme di quantita' nominali e capacita' nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati.

Vigente al: 28-11-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 61 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 87/356/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987, che modifica la direttiva 80/232/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri alle gamme di quantita' nominali e capacita' nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

"3. In deroga a quanto previsto nel comma 1, i filati per lavori a maglia di cui all'allegato I, n. 11, possono essere presentati anche in imballaggi aventi caratteristiche eventualmente diverse da quelle indicate nell'art. 1 e nell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 25 ottobre 1978, n. 690, concernente l'adeguamento alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 76/211 relativa al preconfezionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati.".

Art. 2.

1. All'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, dopo il numero 10, e' aggiunto il seguente numero:

"11. Filati per lavori a maglia (valore in g) composti di fibre naturali (animali, vegetali e minerali), di fibre chimiche e di miscugli di queste fibre: 10, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 1000.

Il valore e' la massa secca del filo, alla quale e' applicato il tasso di umidita' convenzionale fissato dalla legge 26 novembre 1973, n. 883, e successive modificazioni.".

Art. 3.

1. I prodotti di cui all'art. 2, immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, potranno essere immessi al consumo fino al loro esaurimento e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, anche se presentati in quantita' nominali non conformi a quelle previste nel medesimo art. 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'

inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 25 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri

ROMITA, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie

DE MICHELIS, Ministro degli affari
esteri

MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia

CARLI, Ministro del tesoro

BODRATO, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
